



Tribunale di Rovigo

Il Giudice dott.ssa Elisa Romagnoli,
ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 14-*quinquies* L. 3/2012

Premesso che in data 8.04.2020 CHIARONI MIRIAM (C.F. CHMRM64H56D105U) e BELLUCO MAURO (C.F. BLLMRA59E02H620S), entrambi residenti in Costa di Rovigo (RO) Via Umberto Primo n. 158, rappresentati e difesi dall'avv. Elena Perini, hanno depositato ricorso ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n. 3/2012, corredato dalla relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni dell'organismo di composizione della crisi Dr. Michele Mazzolaio;

vista l'integrazione depositata in data 30.04.2020;

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito, essendo gli istanti residenti a Costa di Rovigo (RO);

ritenuta l'ammissibilità del ricorso congiunto presentato dagli istanti coniugi, in considerazione della giurisprudenza di merito sul punto (cfr. *ex multis* Tribunale di Mantova 8.04.2018 in www.ilcaso.it) e di quanto previsto dalla riforma fallimentare di cui al D.L. 12 gennaio 2019, n. 14 - che consentirà le cc.dd. procedure familiari ai membri della stessa famiglia, ovvero al coniuge ed ai conventi di fatto (cfr. art. 66 co 2) - e della distinzione fra masse attive e masse passive evidenziata nel ricorso;

considerato che dal ricorso e dalla relazione dell'O.C.C. emerge lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti ex art. 6, comma 2 lett. a), L. n. 3/2012 ovvero una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di*



adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

rilevato che le cause del sovraindebitamento sono da ricondursi alla progressiva incapacità di affrontare le obbligazioni di natura finanziaria derivanti dall’attività imprenditoriale esercitata dalla Chiaroni (titolare di panificio e di omonima ditta individuale), al progressivo aggravarsi dello stato di salute della medesima, al mantenimento dei figli fino all’anno 2017, alla mancata percezione dello stipendio, da parte del Belluco, nel periodo 2009-2010 e alla percezione ridotta dello stesso (in regime di cassa integrazione) nel periodo 2011-2013, circostanze che hanno incrementato l’indebitamento dei ricorrenti verso gli istituti di credito (per far fronte alle esigenze di vita familiare) e verso l’erario;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7, comma 2 in quanto i ricorrenti:

- a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al capo II della L. 3/2012, considerato, in particolare, che la Chiaroni, quale titolare dell’omonima ditta individuale, non raggiunge nessuna delle soglie di fallibilità di cui all’art. 1 co. 2 L.F. (cfr. integrazione alla relazione dell’O.C.C. depositata in data 30.04.2020);
- b) e c) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al summenzionato capo della L. 3/2012, né di conseguenza hanno subito i provvedimenti di cui alla lett. c) della predetta norma;
- d) hanno fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, come attestato dall’O.C.C., che ne ha altresì evidenziato l’attendibilità (cfr. relazione in atti);

verificato che il professionista delegato ha accertato che il complessivo ammontare dei debiti è pari ad euro 426.929,09;

dato atto che l’attivo liquidabile è composto:

- dall’immobile intestato ad entrambi i ricorrenti ed oggetto di esecuzione immobiliare n. 195/2019 R.G. E.I., sito in Costa di Rovigo Via Umberto I;
- dall’autovettura Suzuki sX4 targata EF315DG;
- dalle quote degli immobili intestati al Belluco, meglio indicate nel ricorso;



rilevato che il reddito da lavoro dipendente percepito dal Belluco (per euro 1.500,00 mensili) è invece interamente destinato alle spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti, e che tale somma appare congrua anche in riferimento ai criteri Istat (cfr. integrazione alla relazione dell'O.C.C. depositata in data 30.04.2020);

visto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012

P.Q.M.

- **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di CHIARONI MIRIAM e BELLUCO MAURO;
- **NOMINA** Liquidatore, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* e ss. L. 3/2012, il Dr. Michele Mazzolaio e dispone che il Liquidatore accenda un conto ove vengano depositate le somme incassate dagli istanti a qualsiasi altro titolo per tutta la durata della procedura;
- **DISPONE** che, sino alla chiusura della procedura non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- **STABILISCE**, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 2, lett. C) L. 3/12, la pubblicazione del decreto, per una sola volta, per estratto sul quotidiano "Il Gazzettino di Rovigo" e nel sito "www.fallimentirovigo.com";
- **ORDINA** la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni immobili e mobili registrati intestati ai ricorrenti;
- **ORDINA** a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- **FISSA** – per tutta la durata della procedura – ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. B) il limite di quanto occorre ai ricorrenti per il mantenimento dei propri bisogni in € 1.500,00 mensili, sicché il residuo importo derivante ai redditi dei



ricorrenti dovrà essere messo a disposizione della procedura per tutta la sua durata;

- **SUBORDINA** l'efficacia del presente decreto al versamento da parte degli istanti nel conto corrente di cui al punto B) di un fondo spese di € 1.500,00.

Si precisa che tale decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Si avvisa che, ai sensi degli artt. 14-*quinq*ues commi 1 e 10 comma 6 L. 3/2012, trovano applicazione gli artt. 737 ss. c.p.c. e, di conseguenza, avverso tale decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Rovigo, 8.05.2020

Il Giudice

Dr.ssa Elisa Romagnoli

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, li 11 MAG 2020
IL CANCELLIERE
Dott. Graziano Zattra

